

DELIBERA N. 115/25/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MONFALCONE (GORIZIA) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 30 aprile 2025;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione della Regione Friuli Venezia Giulia n. 6761 del 18 febbraio 2025, con il quale sono stati convocati per i giorni 13 e 14 aprile 2025 i comizi per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni di Nimis, San Pier d’Isonzo, Monfalcone e Pordenone, prevedendo per questi due ultimi comuni l’eventuale turno di ballottaggio nei giorni 27 e 28 aprile 2025;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi*

di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024" alla quale si fa rinvio attesa l'omogeneità delle consultazioni, ma limitatamente alle previsioni riferite all'ambito locale interessato, con esclusione in particolare della disciplina prevista nel Titolo II, Capo I relativa alle trasmissioni dell'emittenza nazionale;

VISTA la nota del 2 aprile 2025 (prot. n. 0084452), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso gli esiti istruttori relativi al procedimento avviato nei confronti del Comune di Monfalcone (Gorizia) a seguito della segnalazione della Signora Cristiana Morsolin, consigliere uscente del Comune di Monfalcone e candidata consigliere nel rinnovo del Comune del 13 e 14 aprile 2025, in quanto:

a) in data 24 marzo l'assessora uscente alle priorità strategiche Anna Maria Cisint ha tenuto il discorso di apertura all'inaugurazione del nuovo Centro Sportivo Integrato alla presenza della Ministra Locatelli come riportato dal quotidiano locale Il Piccolo, che sottolinea come la candidata della Lega abbia preso spunto per polemizzare con le amministrazioni precedenti senza un reale contraddittorio. Ci si chiede come mai tale ruolo non sia stato svolto dal sindaco reggente Antonio Garritani che non è candidato alle elezioni. Le foto dell'evento in cui parla Cisint sono reperibili sulla pagina Facebook del Comune di Monfalcone: <https://www.facebook.com/share/p/1AFTwFheBG/>;

b) dal 26 al 30 marzo nel Comune di Monfalcone si svolge il festival Geografie finanziato dall'Amministrazione. Da diversi giorni è in distribuzione nei negozi della città e anche negli uffici pubblici la brochure della manifestazione che reca nella seconda pagina un saluto dell'assessore alla cultura Fasan, anche candidato sindaco della Lega;

c) in data 7 marzo 2025 la candidata della Lega Cisint assieme all'assessore alla cultura, candidato sindaco, presentavano la rassegna del festival Geografie durante una conferenza stampa presso la sala ex Pretura del Comune, presentando anche la brochure di cui al punto b. Di tale presentazione vi sono foto pubblicate sulla pagina Facebook del Comune di Monfalcone: <https://www.facebook.com/share/p/15vhHSsEqs/>;

d) in data 3, 4 e 5 marzo la candidata Cisint ha pubblicato sui suoi profili social Instagram e Facebook due video dai contenuti politici registrati dalla stanza del Sindaco che ha mantenuto nonostante non sia più in carica ma svolga il ruolo di assessora, utilizzando evidentemente una struttura comunale per comunicazioni in campagna elettorale: [https://www.instagram.com/reel/DGvydWINLRM/?igsh=MXRhazBlaHczdzFyMQ](https://www.instagram.com/reel/DGvydWINLRM/?igsh=MXRhazBlaHczdzFyMQ;);

e) in data 8 marzo sempre sulla propria pagina di personaggio politico ha pubblicato un video in cui lei assieme ad un dipendente comunale spiega il completamento di una opera pubblica, evidentemente utilizzando il ruolo di assessora alle opere pubbliche per il coinvolgimento di personale pubblico per una campagna privata, condizione a cui altri candidati non hanno possibilità di accesso, di seguito link al video: <https://www.facebook.com/share/v/15wxEFj5KF/>, il tutto in violazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall'articolo 9, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto al Comune di Monfalcone in data 27 marzo 2025 le controdeduzioni, a cui è stato fornito riscontro il 29 marzo seguente, ravvisata la non

rispondenza delle iniziative di comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000, ha proposto l'adozione di misure sanzionatorie per tutti gli episodi oggetto di segnalazione, fatta eccezione per le archiviazioni di cui alla lettera a) (sopravvenuto adeguamento spontaneo) e d) (estraneità della materia);

ESAMINATI gli atti istruttori ed, in particolare, le memorie difensive pervenute in data 29 marzo 2025, nelle quali il Comune di Monfalcone, tramite il Segretario Generale dott. Luca Stabile, ha precisato quanto segue:

a) quanto segnalato dalla consigliera Morsolin risulta impreciso e travisato. In data 24 marzo non c'è stata alcuna inaugurazione del nuovo Centro sportivo Integrato. Il Centro sportivo integrato è stato realizzato con risorse statali derivanti dal PNRR, rappresenta un'esperienza unica del genere in regione, fra le poche a livello nazionale, che ha spinto il Ministro per le disabilità Locatelli ad effettuare una visita istituzionale alla fine dei lavori del Centro Sportivo - come riportato dai media - a voler conoscere questa esperienza ed è stato un gesto di cortesia - e una dovuta esigenza di rispetto istituzionale - che l'assessore con delega ai lavori pubblici porti in tale occasione il saluto dell'Amministrazione comunale ed in tale contesto ha solo narrato la storia dell'immobile in cui è stato realizzato il Centro Sportivo. In tale occasione i tecnici comunali e l'impresa esecutrice hanno fornito doverosamente tutte le necessarie indicazioni funzionali-operative sulla struttura, anche in funzione dell'utilizzo da parte degli interessati e in specifico delle realtà dei disabili presenti. In relazione alla mancata presenza del Vice - Sindaco Reggente, nulla vieta che lo stesso sia rappresentato dall'assessore delegato ai lavori pubblici. Sulla pagina Facebook del comune è stato fatto un comunicato impersonale che evidenzia la presenza del Ministro presso il centro sportivo e descrive le caratteristiche del Centro Sportivo. Le fotografie che rappresentano le autorità sono state rimosse dal comunicato;

b) Geografie viene organizzato ogni anno, come è ben evidente l'organizzazione di un Festival letterario di questo livello e complessità richiede una preliminare organizzazione di tutti gli aspetti relativi. Tale organizzazione viene avviata un anno prima del suo svolgimento; la data di effettuazione è quella costantemente fissata nello stesso periodo ogni anno; il Piano di comunicazione - nel quale rientra la citata brochure della manifestazione - viene anch'esso realizzato tenendo conto di queste tempistiche fisse di svolgimento dell'evento ed è stato redatto e stampato ben prima della fissazione della data di indizione dei comizi elettorali. Data di svolgimento dell'evento e modalità di svolgimento, pertanto, non sono in alcun modo connessi ad alcuna finalità elettorale, bensì alle esigenze culturali e letterarie di uno dei festival fra i più importanti della regione;

c) la conferenza stampa è stata organizzata da PordenoneLegge (non dal comune), direzione artistica del festival letterario Geografie, ed aveva ad oggetto esclusivamente la presentazione degli eventi legati al festival, la brochure è stata ovviamente utilizzata per elencare gli eventi del festival; sulla pagina Facebook del comune è stato fatto un comunicato istituzionale e impersonale che comunica le date del festival e il link del programma. Le fotografie che rappresentano le autorità sono state rimosse dal comunicato;

d) in primis si evidenzia che la sala citata nella segnalazione al momento attuale non è la sala utilizzata dal Vice Sindaco Reggente che all'atto delle dimissioni del Sindaco ha ritenuto di insediarsi in altra sala. Per quanto riguarda l'utilizzo dell'assessore on. Cisint di una sala del comune per fare dei video sui social (sulla pagina personale), l'Amministrazione comunale ha ritenuto di rendere disponibili nel rispetto della legge per i candidati e le forze politiche le sale comunali non impegnate da altri soggetti;

e) il video è stato realizzato per finalità istituzionali dell'ente, infatti la nuova rotonda del Punto più a nord del Mediterraneo rappresenta uno dei tratti di viabilità più complessi della città e si è ritenuto doveroso creare un documento per rendere edotti i cittadini sull'entrata in vigore di misure e interventi sulle modifiche viarie intervenute che, peraltro rispondono a ragioni di sicurezza generale. Il video comunque è stato pubblicato sulla pagina social personale dell'assessore on. Cisint;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'art. 9 decorre dalla convocazione dei comizi comunali, ovvero a partire dal 27 febbraio 2025, quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (14 aprile 2025);

CONSIDERATO che il citato art. 9 della legge n. 28/00 non identifica in concreto quali siano le amministrazioni pubbliche soggette al divieto in relazione all'ambito delle consultazioni elettorali di volta in volta interessato;

RILEVATO che le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali nella Regione Friuli Venezia Giulia indette per i giorni 13 e 14 aprile 2025 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, hanno valenza locale per cui, sulla scorta del quadro normativo e regolamentare vigente, il divieto di comunicazione istituzionale trova applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative stesse;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi

dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto di accertamento sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente al 27 febbraio, data di convocazione dei comizi per le elezioni comunali nella Regione Friuli Venezia Giulia del 13 e 14 aprile 2025;

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione segnalata e dell'intera documentazione istruttoria allegata dalle quali si evince - così come rappresentato dal Comitato regionale competente - in sintesi che:

- relativamente alla lettera a) tralasciando *“la pubblicazione su un quotidiano locale di un articolo sull'evento, il solo aspetto pertinente della segnalazione appare la pubblicazione, sulla pagina ufficiale Facebook del Comune di Monfalcone, di un post riportante immagini dell'assessore comunale Anna Maria Cisint, ora effettivamente rimosse dal comunicato, come dichiarato in sede di controdeduzioni. [...] Inoltre, il tono del comunicato appare neutro e i due soli soggetti istituzionali ora citati, il presidente Fedriga e il ministro Locatelli non risultano, in ragione delle cariche istituzionali ricoperte, direttamente sottoposti al divieto essendo gli elettori coinvolti dalle consultazioni locali numericamente inferiore al 25% del totale degli aventi diritto su scala nazionale. Per quanto premesso, relativamente alla lettera a) si ritiene che la rimozione delle immagini delle Autorità presenti possa ritenersi una forma di adeguamento spontaneo agli obblighi di legge ai sensi dell'art. 28, co. 10 della delibera n. 122/24/CONS”*;

- relativamente alla lettera b) *“lo svolgimento delle Elezioni comunali di Monfalcone non [può] essere considerato un evento imprevedibile, in quanto la necessità di nuove elezioni anticipate si era già palesata tra il mese di giugno e il mese di luglio dello scorso anno, dopo la proclamazione a europarlamentare del Sindaco di Monfalcone a seguito delle Elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024. [...] Appare rilevante che all'interno della brochure di presentazione dell'evento vi sia un lungo intervento firmato: “Luca Fasan, Assessore alla Cultura del Comune di Monfalcone”, con il quale l'Assessore, ora anche candidato alla carica di Sindaco, descrive l'evento utilizzando toni non neutrali ma tesi a restituire*

un'immagine positiva dell'Amministrazione: "Monfalcone ha una storia importante da raccontare e noi, attraverso l'assessorato alla Cultura, stiamo offrendo molteplici opportunità per riscoprirla, valorizzando il nostro capitale culturale (...)" – "Un risultato importante che abbiamo raggiunto con orgoglio, impensabile fino a pochi anni fa. Monfalcone Geografie rientra in questa progettualità culturale di ampia scala, in cui molto abbiamo investito, con l'obiettivo di elevare il Festival a livello internazionale". Sul punto si evidenzia come non risulti soddisfatto nessuno dei requisiti di deroga al divieto: manca l'impersonalità, considerata la presenza di nome e cognome dell'assessore (e candidato Sindaco) e manca l'indispensabilità, considerato che la brochure di presentazione si sarebbe comunque potuta realizzare, senza comprometterne l'efficacia in senso amministrativo, anche in forma del tutto impersonale;

- *relativamente alla lettera c) "contrariamente a quanto affermato nelle controdeduzioni, ad oggi risultano ancora pubblicate, sulla pagina Facebook del Comune, due immagini della conferenza stampa che ritraggono l'assessore Cisint e l'assessore, ora candidato alla carica di Sindaco, Luca Fasan, in evidente assenza del requisito dell'impersonalità, mentre il contenuto testuale risulta effettivamente neutro";*

- *relativamente alla lettera d) "la pubblicazione di video sul profilo privato Instagram dell'assessore Cisint, utilizzando una sala del Comune per la registrazione degli stessi, non sembra contenere sufficienti elementi indicativi della riferibilità del profilo privato del soggetto istituzionale all'Ente pubblico, in quanto non risulta di chiara evidenza la sede utilizzata per la registrazione dell'evento e non sono presenti ulteriori elementi chiaramente riconducibili all'Amministrazione comunale; ne consegue che tale attività di comunicazione appare piuttosto riconducibile alla propaganda elettorale e non ad un'attività di comunicazione istituzionale ex L. 150/00";*

- *infine, relativamente alla lettera e) "non si ravvede [...] la presenza di chiari elementi che [possano] ricondurre il post oggetto di segnalazione, pubblicato sul profilo privato dell'assessore Cisint, ad un'attività di comunicazione istituzionale riconducibile al Comune, mentre la presenza in video di un tecnico, presumibilmente del Comune stesso ma il cui ruolo non viene chiaramente esplicitato, non appar[e] da sola sufficiente a rendere il contenuto ascrivibile all'Amministrazione comunale. Di contro, è l'Amministrazione stessa a dichiarare, in sede di controdeduzioni, che: "il video è stato realizzato per finalità istituzionali dell'Ente", in tal modo affermando la natura istituzionale del contenuto video, riconducibile alle attività di comunicazione istituzionale ex L. 150/00. [Sul punto] si osserva che tale attività di comunicazione istituzionale non risponde a nessuno dei requisiti di deroga al divieto, in quanto priva sia del requisito dell'impersonalità, in ragione della presenza in video dell'assessore, sia dell'indispensabilità, in quanto dall'ascolto si evince come l'opera sia oltretutto ancora in fase di completamento (mancanza della segnaletica, completamenti infrastrutturali). La dichiarata circostanza che il video sia stato realizzato dall'Ente configura quindi esattamente l'ipotesi affrontata da codesta Autorità nella pagina internet dedicata alle FAQ: "le comunicazioni dei titolari di cariche pubbliche pubblicate su profili Facebook personali che recano la condivisione di attività e contenuti propri dell'Ente sono*

state ritenute riconducibili all'Ente in quanto inducono i cittadini elettori destinatari ad attribuire all'Ente la provenienza della comunicazione”;

RITENUTO di condividere le conclusioni del Comitato regionale competente in ordine alle attività di comunicazione realizzate dal Comune di Monfalcone attraverso i suoi canali istituzionali in maniera non conforme all'articolo 9, segnatamente per quella di cui alla lettera b), ma con diversa motivazione, e alla lettera c), fatta eccezione per la lettera a), e precisamente:

- lettera a): la pubblicazione del comunicato dal titolo *“Il Comune di Monfalcone oggi ha aperto le porte del Centro Sportivo Integrato”* del 24 marzo 2024 sul profilo *facebook* istituzionale del Comune di Monfalcone non presenta i requisiti di impersonalità, in quanto, nonostante la rimozione delle foto delle Autorità intervenute, tra cui quella dell'assessore comunale Anna Maria Cisint non si può ravvisare - come risulta dalle controdeduzioni e come rappresentato dal Comitato regionale competente - una forma di adeguamento spontaneo.

Infatti, come recita testualmente il post *“l'evento ha visto la partecipazione del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, e del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, insieme all'Amministrazione comunale, alle associazioni sportive e di categoria e a numerosi cittadini”*, di soggetti che non sono destinatari del divieto di ambito locale ma che personalizzano il contenuto del comunicato stampa. Inoltre, la stessa comunicazione relativa all'apertura del Centro Sportivo effettuata tramite la pubblicazione di un articolo sul giornale *“il Piccolo”*, dal titolo *“Sport senza barriere. Il Csi ora è realtà. Al taglio del nastro la Ministra Locatelli”* esula dal novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000 per mancanza del requisito soggettivo, in quanto non riconducibile all'Ente;

- lettera b): per quanto concerne la *brochure* relativa alla manifestazione del Festival letterario Geografie previsto dal 26 al 30 marzo 2025, la quale reca nella seconda pagina un saluto dell'assessore alla cultura Luca Fasan, anche candidato sindaco della Lega, si rileva che, pur non risultando accertata l'effettiva distribuzione durante il periodo della campagna elettorale, il documento risulta comunque ancora disponibile all'indirizzo : https://geografiemonfalcone.it/wp-content/uploads/2025/03/Libretto_GeoGrafie-2025-WEB_ok.pdf del Festival, con finanziamento da parte dell'Amministrazione comunale di Monfalcone;

- lettera c): si condivide l'assenza del requisito dell'impersonalità nel comunicato relativo alla conferenza stampa per la presenza delle due immagini che ritraggono l'assessore Cisint e l'assessore, ora candidato alla carica di Sindaco, Luca Fasan;

RAVVISATO invece che relativamente alle attività di comunicazione effettuate sui profili *social* dell'assessore Cisint (*facebook* ed *instagram*) attraverso la pubblicazione di video - di cui uno, quello 8 marzo 2025, dichiarato *“realizzato per finalità istituzionali dell'Ente”* - non risultano ulteriori elementi tali da poter dedurre la chiara ed univoca commistione tra elementi a scopo propagandistico ed elementi prettamente istituzionali in modo da ledere il legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni

trasmesse dall'assessore comunale, tenuto ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede;

RITENUTO pertanto che non si ravvisa la riconducibilità al Comune di Monfalcone delle pubblicazioni del 3, 4, 5 e 8 marzo 2025 sui profili *social* dell'assessore Cisint per cui si propone l'archiviazione;

RITENUTO di aderire parzialmente alla proposta del Comitato regionale competente e di applicare ai casi indicati alle lettere a), b) e c) l'art. 10, comma 8, lett. a), legge 28 del 2000 a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”* in relazione all'art. 29, comma 4, della citata delibera 122/24/CONS in materia di tutela del pluralismo sulle piattaforme *online*;

RITENUTA necessaria, per quanto possibile, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell'Autorità, un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, di quanto oggetto di segnalazione ed accertamento realizzato in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *“Regolamento”*;

ORDINA

Al Comune di Monfalcone di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza della pubblicazione sul profilo *facebook* dell'Ente del *post* del 7 marzo 2025 (conferenza stampa di presentazione della brochure del Festival Geografie), del comunicato stampa del 24 marzo 2025 dal titolo *“Il Comune di Monfalcone oggi ha aperto le porte del Centro Sportivo Integrato”*, nonché della brochure relativa al festival Geografie disponibile all'indirizzo: https://geografiemonfalcone.it/wp-content/uploads/2025/03/Libretto_GeoGrafie-2025-WEB_ok.pdf, a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali”*, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Monfalcone (Gorizia) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella